



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  
L. LUZZATTI**

Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545  
Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268  
Cod. Mecc. VEIS004007 - C.F. 82013620271  
[veis004007@istruzione.it](mailto:veis004007@istruzione.it) – [veis004007@pec.istruzione.it](mailto:veis004007@pec.istruzione.it)

Il Consiglio d'Istituto dell'IIS "Luzzatti" di VE-Mestre

VISTA la normativa vigente, e in particolare

- la L.241/1990
- il TU 297/1994, art. 10, co. 3, lett. A)
- il DPR 249/1998 successivamente modificato dal DPR 235/2007
- la Nota 31 luglio 2008
- La legge 71/2017

CONSIDERATI inoltre

- il Patto di Corresponsabilità
- il PTOF

**EMANA**

Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 13 novembre 2019

il seguente regolamento di disciplina -

**Art. 1 - Doveri degli studenti**

Gli studenti sono tenuti a:

1. frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
2. tenere in classe un comportamento adeguato alla situazione di apprendimento e più in generale a osservare un comportamento corretto in occasione delle iniziative organizzate dalla scuola o cui la scuola aderisce, anche se svolte all'esterno dell'edificio scolastico
3. avere nei confronti del capo d'istituto, del personale scolastico, dei loro compagni, e in generale delle altre persone, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
4. osservare le regole che governano la vita scolastica, in particolare quelle specificate nel Regolamento d'Istituto, e le disposizioni che vengono via via impartite all'interno dell'Istituto
5. rispettare le norme e le disposizioni organizzative relative alla sicurezza
6. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici con la dovuta attenzione e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. contribuire a mantenere accogliente l'ambiente scolastico, a conservarlo pulito, rispettando la raccolta differenziata, e ad averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## **Art. 2 – Infrazioni disciplinari**

Sono considerati come infrazioni disciplinari tutti i comportamenti contrari ai doveri enunciati all'art. 1, e in particolare:

1. non rispettare le scadenze e nell'assolvimento dei doveri scolastici
2. disobbedire alle legittime disposizioni degli insegnanti
3. non osservare gli orari, in particolare mancata presenza in classe all'inizio delle lezioni, al cambio d'ora e al termine degli intervalli
4. fare uscite dalla classe prolungate e/o non autorizzate
5. fare frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate
6. non fare il regolare utilizzo del badge in dotazione
7. fare singole assenze illegittime (in occasione di scioperi del personale scolastico, di visite guidate, di rilevamenti periodici degli apprendimenti, ecc.)
8. disturbare l'attività didattica o svolgere senza autorizzazione attività non attinenti la lezione
9. usare durante le lezioni cellulari e lettori di qualsiasi tipo e, più in generale, apparecchiature audio- video o elettroniche non espressamente autorizzate dall'insegnante.
10. utilizzare, in generale, cellulari o internet per fini illeciti o contro la decenza
11. avere inosservanze non gravi del regolamento d'istituto e delle disposizioni impartite dalla scuola
12. avere inosservanze gravi del regolamento d'istituto e delle disposizioni impartite dalla scuola
13. avere inosservanze non gravi dei regolamenti dei laboratori
14. avere inosservanze gravi dei regolamenti dei laboratori
15. violazione non grave delle norme di sicurezza e di igiene
16. violazione grave delle norme di sicurezza e di igiene
17. introdurre dentro la scuola pubblicazioni non consone al decoro
18. introdurre dentro la scuola oggetti o sostanze che possano causare danni a persone o cose, (come ad esempio armi, anche giocattolo, alcolici, etc.)
19. danneggiare in modo non grave i locali, le suppellettili e le attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.)
20. danneggiare in modo grave dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.)
21. introdurre e/o usare dentro la scuola di sostanze illecite
22. tenere comportamenti poco rispettosi nei confronti del dirigente, del personale scolastico, degli studenti e più in generale delle altre persone, tanto all'interno quanto all'esterno della scuola
23. tenere comportamenti ingiuriosi, aggressivi o minacciosi nei confronti del dirigente, del personale scolastico, degli studenti e più in generale delle altre persone, tanto all'interno quanto all'esterno della scuola
24. avere comportamenti offensivi nei confronti delle istituzioni, delle convinzioni etico-politico-religiose degli altri e della loro appartenenza etnica tanto all'interno quanto all'esterno della scuola
25. avere comportamenti lesivi dell'immagine della scuola
26. sottrarre beni della scuola o di altre persone
27. compiere qualsiasi forma di bullismo fisico o psicologico
28. compiere atti di cyber-bullismo, cioè qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo
29. compiere atti di violenza di qualsiasi genere

**Le infrazioni dalla 27 alla 29 sono tali indipendentemente dai luoghi o dai tempi della loro messa in atto.**

### **Art. 3 – Sanzioni disciplinari**

La responsabilità disciplinare è personale.

Prima di essere sottoposto a sanzione lo studente deve avere la possibilità di esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni non possono influire sulla valutazione del profitto ma incidono sul voto di del comportamento

Le sanzioni devono sempre avere finalità educative e tendono a consolidare il senso di responsabilità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Nel comminare le sanzioni si tiene conto della situazione personale dello studente.

Lo studente che commette un'infrazione può essere richiamato oralmente da qualsiasi membro del personale scolastico.

La segnalazione di uno studente che commette infrazione può essere effettuata da qualsiasi membro del personale scolastico.

### **Art. 4 – Tipologia delle sanzioni disciplinari**

Possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

1. annotazione sul registro di classe con formale comunicazione alla famiglia
2. attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica:
  - a. preparazione di esposizioni orali o produzione di elaborati (temi, relazioni, ricerche, ecc.) su argomenti dei programmi scolastici e/o su tematiche che stimolino una riflessione e rielaborazione rispetto a episodi e problemi
  - b. volontariato nell'ambito della comunità scolastica
  - c. attività di segreteria
  - d. pulizia dei locali e degli spazi esterni della scuola
  - e. piccole manutenzioni
  - f. riordino di cataloghi e archivi presenti nella scuola
  - g. frequenza di corsi specifici di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
3. attività di volontariato o di orientamento lavorativo da svolgersi dietro convenzione all'esterno della scuola (centri di assistenza, associazioni onlus, aziende, enti locali, ecc.)
4. esclusione da visite guidate e/o uscite didattiche
5. sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.
6. sospensione dalle lezioni per più di 15 gg.
7. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
8. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Le misure di cui al punto 2 possono configurarsi come sanzioni autonome, come sanzioni che si accompagnano ad altre sanzioni o come sanzioni sostitutive all'allontanamento dalle lezioni.

Il rifiuto di svolgere le attività di cui al punto 2 vale come elemento aggravante sia nei confronti della valutazione del comportamento sia in riferimento a successivi provvedimenti disciplinari.

L'ammonizione verbale e la convocazione dei genitori non costituiscono sanzione disciplinare.

In caso di danno arrecato a strutture, attrezzature, mobili o beni, oltre all'irrogazione della sanzione vengono addebitate alla famiglia dell'alunno le spese di riparazione, sostituzione o ripristino.

L'ammontare del danno è fissato dal Dirigente, che per determinarlo si avvale della consulenza ritenuta più idonea.

### Art. 5 - Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni

All'irrogazione delle sanzioni sono competenti i seguenti organi:

- a) Annotazione sul registro di classe (art. 4, co. 1): i docenti, i Collaboratori del DS, il Dirigente Scolastico
- b) preparazione di esposizioni orali o produzione di elaborati (temi, relazioni, ricerche, ecc.) (art. 4, co. 2, lett. a): i docenti, il consiglio di classe, i Collaboratori del DS, il Dirigente Scolastico
- c) attività in favore della comunità scolastica (art. 4, co. 2, lett. b-g): il consiglio di classe, i Collaboratori del DS, il Dirigente Scolastico
- d) attività di volontariato o di orientamento lavorativo da svolgersi dietro convenzione all'esterno della scuola (centri di assistenza, associazioni onlus, aziende, enti locali, ecc.) (art. 4, co. 3): il consiglio di classe, i Collaboratori del DS, il Dirigente Scolastico
- e) esclusione da visite guidate e/o uscite didattiche (art. 4, co. 3): il consiglio di classe
- f) sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. (art. 4, co. 4): il consiglio di classe
- g) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg. (art. 4, co. 5): il Consiglio d'Istituto
- h) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, co. 6): il Consiglio d'Istituto
- i) l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4, co.7): il Consiglio d'Istituto

Nel comminare le sanzioni si tiene conto dei seguenti elementi:

- gravità del comportamento
- principio della riparazione del danno (per quanto possibile)
- reiterazione dell'infrazione (la recidiva comporta di norma l'irrogazione di una sanzione più severa)
- sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti

Nel caso in cui un membro (del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto) non possa partecipare per comprovato motivo o incompatibilità o dovere di astensione (cfr. Nota Prot n. 3602/P0 del 31 luglio 2008), viene nominato per surroga nel seguente modo:

- il Dirigente Scolastico è sostituito dal primo collaboratore e, in subordine, dal secondo collaboratore, un genitore, studente, docente vengono sostituiti, in base all'ordine alfabetico e a rotazione, da un membro non incompatibile della componente corrispondente della classe, per i genitori o gli studenti rappresentanti di classe, o dell'Istituto di servizio per i docenti.

### Art. 6 - Procedura di applicazione delle sanzioni

Nell'applicazione delle sanzioni viene seguita la seguente procedura:

annotazione sul registro di classe	Prima di scrivere l'annotazione, l'infrazione va contestata oralmente allo studente, cui deve essere permesso di esporre le proprie ragioni. La comunicazione alla famiglia avviene in automatico tramite il registro elettronico
preparazione di esposizioni orali o produzione di elaborati (temi, relazioni, ricerche, ecc.)	Può essere irrogata a seguito di un'annotazione sul registro. Prima di assegnare la sanzione allo studente deve essere permesso di esporre le proprie ragioni La comunicazione alla famiglia avviene tramite il registro elettronico
attività in favore della comunità scolastica	Può essere irrogata a seguito di un'annotazione sul registro. Prima di assegnare la sanzione deve essere permesso allo studente di esporre le proprie ragioni Comunicazione scritta alla famiglia, che la deve

	firmare per manifestare il proprio consenso
attività di volontariato o di orientamento lavorativo da svolgersi dietro convenzione all'esterno della scuola (centri di assistenza, associazioni onlus, aziende, enti locali, ecc.)	Può essere irrogata a seguito di un'annotazione sul registro. Prima di assegnare la sanzione deve essere permesso allo studente di esporre le proprie ragioni Comunicazione scritta alla famiglia, che la deve firmare per manifestare il proprio consenso
esclusione da visite guidate e/o uscite didattiche	Può essere irrogata a seguito di un'annotazione L'addebito va contestato per iscritto e in merito decide il consiglio di classe allargato ai rappresentanti di genitori e studenti. Alla riunione, affinché possa esprimere le proprie ragioni, viene invitato a partecipare lo studente accompagnato dai genitori. Il consiglio di classe può, se lo ritiene opportuno, procedere all'audizione di testimoni, indicati anche dallo studente.
sospensione dalle lezioni per un periodo fino a 15 gg.	Può essere irrogata a seguito di un'annotazione. L'addebito va contestato per iscritto e in merito decide il consiglio di classe allargato ai rappresentanti di genitori e studenti. Alla riunione, affinché possa esprimere le proprie ragioni, viene invitato a partecipare lo studente accompagnato dai genitori. Il consiglio di classe può, se lo ritiene opportuno, procedere all'audizione di testimoni, indicati anche dallo studente.
Qualora il CdC reputi che le infrazioni commesse richiedano sanzioni superiori ai 15gg, irrogherà la sanzione massima di propria competenza e rinverrà, con adeguata relazione, la situazione all'esame del Consiglio di Istituto.	
sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg.  allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico  esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Può essere irrogata a seguito di un'annotazione. L'addebito va contestato per iscritto e in merito decide il consiglio di istituto. Alla riunione, affinché possa esprimere le proprie ragioni, viene invitato a partecipare lo studente accompagnato dai genitori. Il consiglio di istituto può, se lo ritiene opportuno, procedere all'audizione di testimoni, indicati anche dallo studente.

Allo studente deve essere proposta la conversione della sanzione disciplinare di allontanamento dalla scuola in attività utili alla scuola o alla comunità; le attività e le modalità di svolgimento sono individuate dall'organo che irroga la sanzione di allontanamento, Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto.

Per lo svolgimento di attività a scuola in orario extrascolastico è necessario acquisire prima il consenso scritto dalla famiglia.

Nel caso di assenze giustificate con documentazione medica, le giornate perse vanno recuperate nel periodo immediatamente successivo. Nel caso di assenza ingiustificata o di comportamento insoddisfacente durante il periodo di svolgimento dell'attività in favore della comunità scolastica, il dirigente valuterà l'opportunità di ripristinare l'originaria sanzione di allontanamento dalle lezioni.

Nel caso di assenze giustificate con documentazione medica, il dirigente concorderà con la struttura esterna se e in che modo vadano recuperate le giornate perse. Nel caso di assenza ingiustificata o di comportamento insoddisfacente durante il periodo di svolgimento di

un'attività di conversione esterna alla scuola, il dirigente scolastico concorderà con la struttura esterna le decisioni da adottare, riservandosi la possibilità di ripristinare l'originaria sanzione di allontanamento dalle lezioni.

Le sanzioni sono inserite nel fascicolo personale dello studente. Nel caso contengano dati sensibili riguardanti altre persone si ricorre agli "omissis" (cfr. D. lgs. 196/2003 2 DM; 306/2007).

#### Art. 7 - Corrispondenza fra infrazioni e sanzioni

Tipo	Infrazione	Sanzione
<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• negligenza nel rispetto delle scadenze e nell'assolvimento dei doveri scolastici</li> <li>• inosservanza degli orari, in particolare mancata presenza in classe all'inizio delle lezioni, al cambio d'ora e al termine degli intervalli</li> <li>• mancato regolare utilizzo del badge</li> <li>• uscite dalla classe prolungate o non autorizzate</li> <li>• frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non giustificate nei tempi e nei modi previsti</li> <li>• disturbo dell'attività didattica o svolgimento senza autorizzazione di attività non attinenti la lezione</li> <li>• uso durante le lezioni di cellulari e lettori di qualsiasi tipo e, più in generale, di apparecchiature elettroniche non espressamente autorizzate dall'insegnante</li> <li>• utilizzo delle attrezzature scolastiche (in particolare della rete internet) per fini illeciti o contro la decenza</li> <li>• inosservanza non grave del regolamento d'istituto e delle disposizioni impartite dentro la scuola</li> <li>• inosservanza non grave dei regolamenti dei laboratori</li> <li>• violazione non grave delle norme di sicurezza e di igiene</li> <li>• introduzione dentro la scuola di pubblicazioni non consone al decoro</li> <li>• introduzione dentro la scuola di oggetti o sostanze che possano causare danni a persone o cose</li> <li>• danneggiamento non grave dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.)</li> <li>• comportamenti poco rispettosi nei confronti del dirigente, del personale scolastico, degli studenti e più in generale delle altre persone, tanto all'interno quanto all'esterno della scuola;</li> </ul>	<p>Annotazione sul registro di classe con l'eventuale aggiunta di preparazione di esposizioni orali o produzione di elaborati</p> <p>attività in favore della comunità scolastica</p> <p>attività di volontariato o di orientamento lavorativo da svolgersi dietro convenzione all'esterno della scuola (centri di assistenza, associazioni onlus, aziende, enti locali, ecc.)</p> <p>esclusione da visite guidate e/o uscite didattiche</p>
<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• irrogazione di più sanzioni riferite alle infrazioni di cui sopra</li> <li>• rifiuto, rispetto a un'infrazione comminata in precedenza, di svolgere le attività di cui all'art. 4, co. 2</li> <li>e inoltre:</li> <li>• inosservanza grave del regolamento d'istituto e delle disposizioni impartite dalla scuola</li> <li>• violazione grave delle norme di sicurezza e di igiene</li> <li>• inosservanza grave dei regolamenti dei laboratori</li> <li>• introduzione e uso dentro la scuola di sostanze illecite</li> <li>• comportamenti ingiuriosi, aggressivi o minacciosi nei confronti del dirigente, del personale scolastico, degli studenti e più in generale delle altre persone, tanto all'interno quanto all'esterno della scuola;</li> <li>• comportamenti offensivi nei confronti delle istituzioni, delle convinzioni etico-politico- religiose degli altri e della loro appartenenza etnica</li> <li>• comportamenti lesivi dell'immagine della scuola</li> <li>• furto di beni della scuola o di altre persone</li> </ul>	<p>Annotazione sul registro di classe e allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg. con l'eventuale aggiunta di esclusione da visite guidate e/o uscite didattiche</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• qualsiasi forma di bullismo fisico o psicologico</li> <li>• atti di cyberbullismo, cioè qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.</li> <li>• atti di violenza di qualsiasi genere</li> <li>• danneggiamento grave dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.)</li> </ul>	
<b>C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I comportamenti di cui sopra, quando assumono una gravità tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 gg. (24/98 e ss. Mm., art. 4, co. 7).</li> <li>• Quando si verifica una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone</li> </ul>	<p>Annotazione sul registro di classe e allontanamento dalle lezioni superiore a 15 gg. (la durata è adeguata alla gravità della situazione ovvero al permanere della situazione di pericolo) con l'eventuale aggiunta di esclusione da visite guidate e/o uscite didattiche</p>
<b>D</b>	<p>È prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</li> <li>2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;</li> </ol>	<p>Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</p>
<b>E</b>	<p>Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate</p>	<p>Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi</p>

In riferimento alla sanzione "esclusione da visite guidate e/o uscite didattiche" si precisa che deve essere comminata nei casi in cui i comportamenti degli alunni non garantiscano una adeguata sicurezza in ambiente extrascolastico.

NB: con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

### **Art. 8 - Organo di garanzia d'Istituto**

Avverso le sanzioni disciplinari chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, all' Organo di Garanzia interno all'Istituto previsto dal DPR 235/2007, art. 2, co. 1.

L' Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5- Comma 1). Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia dell'Istituto, in base a quanto previsto dal DPR 235/2007, art. 2, co. 1, è così composto:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede
- un genitore eletto dai rappresentanti dei genitori in Cdl.
- uno studente eletto dai rappresentanti degli studenti in Cdl.
- un docente eletto dai rappresentanti dei docenti in Cdl.

Nel caso in cui un membro non possa partecipare per comprovato motivo o incompatibilità o dovere di astensione (cfr. Nota Prot n. 3602/P0 del 31 luglio 2008), viene nominato per surroga nel seguente modo:

- il dirigente è sostituito, anche nel ruolo di Presidente, dal primo collaboratore e, in subordine, dal secondo collaboratore,
- genitore, studente, docente vengono sostituiti, in base all'ordine alfabetico, dal primo membro non incompatibile della componente corrispondente in Consiglio d'Istituto

I membri dell'Organo di Garanzia durano in carica l'intero anno scolastico. L'impugnazione di una sanzione non incide sulla sua esecutività.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide solo se ad esse partecipano almeno tre membri su quattro, tra i quali obbligatoriamente il presidente. Non è ammessa l'astensione. In caso di parità prevale la deliberazione sostenuta dal presidente.

L'Organo di Garanzia, oltre a decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari, dirime gli eventuali conflitti interpretativi che sorgano in relazione all'applicazione del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007.

### **Art. 9 - Organo di garanzia regionale**

Entro 15 gg. dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia dell'istituto è ammesso ricorso al Direttore dell'USR, il quale, sentito il parere dell'Organo di garanzia Regionale da lui presieduto, decide in via definitiva.

## **Fasi del Procedimento sanzioni disciplinari**

*(Delibera n. 21 del 06.12.2019)*

Ad integrazione del regolamento di disciplina si definiscono le procedure di irrogazione di sanzioni disciplinari

1. Nota disciplinare o sanzione che non comporta l'allontanamento dello studente o lavori assegnati dal dirigente o dai suoi collaboratori: ascolto dello studente e delle sue motivazioni e successiva eventuale annotazione disciplinare o sanzione. Le sanzioni, che non siano "note", devono essere comunicate alla dirigenza per la registrazione.
2. Sanzioni di competenza del Consiglio di classe o del consiglio di istituto:
  - a. Valutazione congiunta tra il dirigente e il coordinatore di classe sulla convocazione del Consiglio di classe o del Consiglio d'istituto sulla base della gravità della segnalazione.
  - b. Valutazione della eventuale disponibilità all'accoglienza in strutture esterne per lo svolgimento di lavori socialmente utili.
  - c. Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe o del Consiglio d'istituto cui sono invitati a partecipare gli studenti interessati supportati dai genitori, dagli esercenti la potestà genitoriale e da eventuali testimoni. Gli studenti dovranno esporre i fatti e le eventuali giustificazioni
  - d. A seguire il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto definisce l'eventuale sanzione. Si ricorda che ogni organo collegiale può irrogare sanzioni di minore entità rispetto a quelle di competenza, ad esempio il Consiglio di Istituto può irrogare sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica di meno di 15 giorni e il Consiglio di Classe può anche irrogare sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica. Contestualmente alla contestazione di allontanamento, il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto definiscono anche la proposta di conversione in lavori socialmente utili.
  - e. La sanzione e la eventuale conversione è comunicata alla famiglia e/o allo studente al termine della riunione.
  - f. Le fasi di cui ai punti c, d, e si svolgono nella stessa giornata consecutivamente.
3. La modulistica relativa è a disposizione dei coordinatori di classe.

Modulistica:

1. Convocazione del Consiglio di Istituto per motivi disciplinari
2. Convocazioni del Consiglio di Classe per motivi disciplinari
3. Convocazione della famiglia e dello studente
4. Comunicazione della sanzione